



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: [polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it](mailto:polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it) – P.E.C. [polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it](mailto:polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it)

PROT.

**ORDINANZA N. 47 DEL 18/06/2025**

**OGGETTO: MODIFICHE VIABILISTICHE ULTERIORI IN VIA ROMA E VIA FIUME, PER CONSENTIRE I LAVORI EDILI DI RIFACIMENTO DI UNO STABILE COMUNALE DAL 19 GIUGNO 2025 AL 5 LUGLIO 2025 – SOSTITUISCE ORDINANZA DI PARI NUMERO CHE CONTENEVA UN MERO REFUSO**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 4 del 2/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

**Valutate** le prescrizioni già imposte con ordinanza n. 19 del 15 aprile 2025;

**Vista** la richiesta svolta dall'IMACO, prot. 7303 del 17 giugno 2025, volta all'emissione di provvedimento e delle relative prescrizioni per collocazione in via Roma di una struttura necessaria all'avanzamento dei lavori relativi al rifacimento di uno stabile comunale;

**Considerato** che la collocazione del mezzo in questione impedirà il passaggio tra la via Roma e la via Fiume;

**Considerato** che l'UTC ha riferito che non vi è altra soluzione percorribile stante il ridotto spazio tra gli edifici;

**Ravvisata** pertanto la necessità di modificare la viabilità in Via Roma e via Fiume, nel segmento di strada specificato in oggetto, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e l'incolumità degli operatori per lo svolgimento dei lavori previsti il giorno;

**Visti** gli artt. 6, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e S.S.M.M.I.I.,

**Vista** la legge 07.08.1990 n.241;

### ORDINA

**DAL 19 GIUGNO 2025 AL 5 LUGLIO 2025**

- L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA FIUME ECCETTO RESIDENTI;
- L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIUME E -LIMITATAMENTE AI RESIDENTI- IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE CON IMPOSIZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DEI VEICOLI A PASSO D'UOMO;
- L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA ROMA (dall'intersezione con la via Garibaldi al civico n. 31) ECCETTO RESIDENTI;
- ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GARIBALDI AL CIVICO N. 31 CON IMPOSIZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DEI VEICOLI A PASSO D'UOMO;
- CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO INTEGRA E SOSTITUISCE (NELLE PARTI INCOMPATIBILI) L'ORDINANZA N. 19 del 15 aprile 2025;
- IN CONSIDERAZIONE DEL DISAGIO DEI RESIDENTI VIENE GARANTITA IN DEROGA LA POSSIBILITA' PER I RESIDENTI DI VIA FIUME E DEL TRATTO DI VIA ROMA SOPRA INDICATA DI SOSTARE NEL PARCHEGGIO DELLE ROSE (VIA ROMA) SENZA LE PRESCRIZIONI PREVISTE (DISCO ORARIO)

## **FA CARICO**

Alla società richiedente e incarica dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285, fino al completamento dei lavori, di collocare della relativa segnaletica temporanea, conformemente al C.d.S. ed alla vigente normativa, durante le ore diurne e notturne e sorvegliare e garantire la perfetta efficienza della visibilità del cantiere stradale

## **AVVISA**

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. N. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della società incaricata dei lavori.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento dei lavori.

La ditta incaricata avrà obbligo di ripristinare al termine dei lavori la segnaletica originaria vigente in loco.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore.

Per i provvedimenti di competenza, il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti soggetti interessati:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- [imacospa@pec.it](mailto:imacospa@pec.it)

Gorla Maggiore, 18/06/2025

Il Responsabile del Servizio di P.L.  
Vice Commissario Alessandro Tavano